

Controllo della qualità degli incarichi di revisione

[Raffaele Marcello](#)



Revisione

Importanti novità attendono i soggetti con incarichi di revisione legale con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 135/2016 che ha emendato l'art. 20 D.Lgs. 39/2010, tra queste controlli ogni 6 anni per gli addetti ai lavori e provvedimenti sanzionatori legati alla "qualità" nell'attività di revisione.

Secondo l'art. 20 del D.Lgs. 39/2010, modificato dal D.Lgs. 135/2016, gli iscritti nel Registro dei revisori (nella sezione A) che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono **soggetti a controllo di qualità** sulla base di un'**analisi del rischio** e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti *ex art. 1, c. 1, lett. s -bis* (totale dello stato patrimoniale: € 4.000.000; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 8.000.000; numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio), almeno **ogni 6 anni**. Il termine di 6 anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui sopra. In particolare, l'art. 20 citato individua i **criteri-parametri** ai quali fare riferimento per valutare la qualità degli incarichi di revisione: l'adeguatezza dei documenti selezionati, la conformità ai principi di revisione, la conformità ai requisiti di indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate, i corrispettivi per la revisione, l'appropriatezza e la proporzionalità alla portata e alla complessità dell'attività svolta e i documenti e le carte di lavoro.

In occasione dell'**ispezione**, il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. In particolare, il primo è tenuto a consentire al secondo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. L'ispettore redige una **relazione** contenente la descrizione degli **esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni** al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Il revisore legale, a sua volta, provvede a effettuare gli **interventi indicati** nella relazione, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'Economia e delle Finanze può applicare le sanzioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 39/2010.

Tali ispezioni sono molto temute perché l'appena citato art. 24 elenca varie **sanzioni**:

- a) **avvertimento**, che impone alla persona fisica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) **dichiarazione** nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14;
- c) **censura**, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 a 150.000 euro**;
- e) **sospensione dal Registro**, per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- f) **revoca** di uno o più incarichi di revisione legale;
- g) **divieto di accettare nuovi incarichi** di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
- h) **cancellazione** dal Registro del revisore legale.

Le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento.